

(N. 1727-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1957

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante scambio di Note.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955 mediante Scambio di Note stabilisce l'esenzione di tutti i redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea fra i due Paesi, effettuata sotto la bandiera nazionale di uno di essi, dall'imposta sul reddito dell'altro, come pure da ogni altra imposta del medesimo avente per oggetto i redditi stessi.

Non può sfuggire il significato per il nostro Paese della disposizione che dà all'Accordo effetto retroattivo al 1° gennaio 1949. L'Accordo, che realizza l'eliminazione della doppia imposizione sui detti redditi e si risolve in un impulso all'attività delle reciproche compagnie di navigazione, si propone palesemente alla vostra approvazione.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante Scambio di Note.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.